REPUBBLICA ITALIANA GIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ufficiale Rogante Direzione generale enti locali e finanze Dott. Massimiliano Desogus

Repertorio n. 1544/2017 CONVENZIONE QUADRO **REGISTRATO A CAGLIARI** TRA il 27/11/2017 N° 1/140 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA e ATI "COOPSERVICE SOCIETA' con € 1992,00 COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S. COOP. P.A (mandataria) e ALARM SYSTEM S.R.L., VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA, SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L., SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN BREVE SGS S.C.P.A., ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., ITALPOL VIGILANZA SOCIETA' RESPONSABILITA' **LIMITATA** (mandanti)", avente ad oggetto servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi negli immobili delle Amministrazioni presenti nella Regione Autonoma della Sardegna- Lotto n. 3, CIG: 658065504D. Importo complessivo dell'affidamento, pari ad euro 11.817.714,50 (undicimilioniottocentodiciassettemilasettecentoquattordici virgola cinquanta) iva esclusa. REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di novembre in Cagliari presso gli uffici dell'Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica viale Trieste civico 186, 8 novembre 2017 Dinanzi a me Dr. MASSIMILIANO DESOGUS Ufficiale Rogante della

Direzione generale degli enti locali e finanze, nominato con	
determinazione del Direttore generale in data 4 maggio 2011 n.	
984,	
sono comparsi i signori:	
- LILLIU CINZIA, nata a Cagliari il 18 luglio 1971 domiciliata	
per la carica in Cagliari, viale Trieste civico 186, la quale	
interviene al presente atto non in proprio ma nella sua	
qualità di Direttore del Servizio della Centrale regionale di	
committenza, presso la Direzione generale enti locali e	
finanze, ex art. 30 legge regionale 13 novembre 1998, n. 31	
nominata con Decreto dell'Assessore degli affari generali,	
personale e riforma della regione in data 9 agosto 2017, n.	
23.755/40 che in copia conforme d'ufficio trovassi allegato ad	
altro atto a mio rogito in data odierna, repertorio n.	
1543/2017, in corso di adempimenti ed in rappresentanza della:	
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, Assessorato degli enti	
locali, finanze e urbanistica, con sede in Cagliari viale	
Trento n. 69, codice fiscale 80002870923 (di seguito, per	
brevità, nel corso del presente atto, anche "Regione" e	
"Appaltante").	
- SATTA GAVINO, nato a Uri il 26 luglio 1961, residente a Uri	
via Goffredo Mameli n. 4, codice fiscale STT GVN 61L26 L503M,	
domiciliato per la carica presso la sede della società di cui	
infra, il quale interviene al presente atto in qualità di	
procuratore speciale della Società:	

- "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN	
COOPSERVICE S. COOP. P.A.", con sede in Reggio Emilia via	
Rochdale n. 5, partita IVA, codice fiscale e numero	
d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di	
Reggio Emilia 00310180351, numero R.E.A. RE-128740,	
autorizzato al presente atto in virtù di procura speciale a	
rogito del Dr. Giovanni Aricò, Notaio in Reggio Emilia, in	
data 4 maggio 2017 repertorio n. 56.926 che in originale	
trovasi allegata all'atto di seguito citato, società	
mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese	
tra la società "COOPSERVICE S. COOP. P.A.", sopra	
generalizzata società "ALARM SYSTEM S.R.L." società	
unipersonale, con sede in Cagliari via Galvani Luigi n. 58/60,	
partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il	
registro imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari 01100020922,	
numero R.E.A. CA-101876, capitale sociale 40.000,00 i.v.,	
società "VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A." con sede in Como, via	
Scalabrini n. 76, partita IVA, codice fiscale e numero	
d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di	
Como 07801210135, numero R.E.A. CO-165330, capitale sociale	
euro 2.000.000,00 i.v., società "SOCIETA' COOPERATIVA DI	
VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A. R.L.", con sede in Nuoro	
via Ichnusa n. 3, partita IVA, codice fiscale e numero	
d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di	
Nuoro 00188640916, numero R.E.A. NU-34735, società	

"SICURITALIA GROUP SERVICE -SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI- in	
breve SGS S.C.P.A.", con sede in Como, via Belvedere n. 2/A,	
partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il	
registro imprese della C.C.I.A.A. di Como 03003290131, numero	
R.E.A. CO-290616, capitale sociale euro 120.000,00 i.v.,	
società ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL - SOCIETA' COOPERATIVA	
A R.L. con sede in Sassari, via Dei Mille n. 53, partita IVA,	
codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro	
imprese della C.C.I.A.A. di Sassari 01233010907, numero R.E.A.	
SS-83028, capitale sociale euro 120.000,00 i.v. e la società	
ITALPOL VIGILANZA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con	
sede in Roma via Monte Carmelo n. 3, partita IVA, codice	
fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della	
C.C.I.A.A. di Roma 05849251003, numero R.E.A. RM-932397,	
capitale sociale 6.000.000,00 i.v. costituita con scrittura	
privata autenticata nelle firme dal Dr. Andrea Porqueddu,	
Notaio in Sorso, in data 6 giugno 2017 repertorio n.	
20.470/16.075, debitamente registrata a Sassari il 7 giugno	
2017 al n. 4613 che in copia conforme all'originale in data 7	
-	
giugno 2017 si allega al presente atto sotto la lettera "A",	
omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai	
comparenti (di seguito nel corso del presente atto, per	
brevità, anche "Appaltatore").	
Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale	
Rogante sono certo,	

Premettono	
a) che con determinazione del 4 febbraio 2016 n. 4513/190 il	
Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza	
ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta,	
informatizzata, finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro	
valevoli per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma	
della Sardegna, articolata in tre lotti:	
- Lotto n. 1, Sardegna Sud, codice CIG 658060248F;	
- Lotto n. 2, Sardegna Centro, codice CIG 6580629AD5;	
- Lotto n. 3, Sardegna Nord, codice CIG 658065504D, per	
l'affidamento dei "servizi integrati di vigilanza armata,	
portierato e altri servizi", da aggiudicarsi con il criterio	
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.	
83 del D.lgs. n. 163/2006 e art. 18 comma 1, lett. c) della	
L.R. 5/2007;	
b) che il presente atto ha ad oggetto il Lotto n. 3 ;	
c) che a seguito di gara esperita, presso la sede del Servizio	
della Centrale regionale di committenza della Regione, è	
risultata aggiudicataria di detto lotto l'Associazione	
Temporanea di Imprese composto dalle società "COOPSERVICE	
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.	
COOP. P.A (mandataria) e ALARM SYSTEM S.R.L., VEDETTA 2	
MONDIALPOL SPA, SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE	
SOC. COOP. A R.L., SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETÀ	
CONSORTILE PER AZIONI IN BREVE SGS S.C.P.A., ISTITUTO DI	

VIGILANZA VIGILPOL - SOCIETA'	COOPERATIVA A	R.L., ITALPOL	
VIGILANZA SOCIETA' A RESPONSAB	ILITA' LIMITATA	(mandanti) con	
il prezzo offerto	di euro	11.817.714,50	
(undicimilioniottocentodiciasset			
virgola cinquanta) iva esclusa;			
d) che con nota n. 10399 del 2	22 febbraio 2017	, il Direttore	
della Centrale regionale di com	mittenza ha comu	nicato di aver	
disposto con determinazione in	n data 14 febb	raio 2017, n.	
8641/255 l'affidamento dei serv	izi in oggetto a	l suddetto RTI	
per il predetto importo e che co	on verbale del 22	2 giugno 2017 è	
stata stabilita la piena e	efficacia dell'a	aggiudicazione,	
documenti che si allegano sotto	la lettera "B";		
e) che l'Appaltatore si impegna	ad eseguire, ai	prezzi e alle	
condizioni previste nella pre	esente convenzio	one, contratti	
attuativi conclusi a seguito de	lla ricezione di	Ordinativi di	
fornitura emessi dalle singole A	mministrazioni;		
f) che l'obbligo dell'Appaltato	ore di prestare	quanto oggetto	
della presente convenzione, su	ussiste fino al	la concorrenza	
dell'importo massimo spendibil	e, ai prezzi	unitari, alle	
condizioni, alle modalità ed ai	termini tutti iv	i contenuti;	
g) che l'Appaltatore dichiar	a che quanto	risulta dalla	
presente Convenzione e dai suoi	allegati, nonch	é dal bando di	
gara, dal disciplinare di ga	ara e dagli al	llegati tutti,	
definisce in modo adeguato	e completo l'	oggetto delle	
prestazioni da fornire e, in o	ogni caso, ha po	tuto acquisire	

tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed	
economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;	
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per	
la Regione nei confronti dell'Appaltatore, contenendo la	
predetta Convenzione le condizioni generali delle prestazioni	
richieste dalle singole Amministrazioni che verranno concluse	
con l'emissione dei relativi ordinativi di fornitura, i quali	
nei limiti ivi previsti saranno per ciascuna fonte di	
obbligazione;	
i) che l'Appaltatore dichiara di aver preso atto e accettato	
l'applicazione per il presente contratto, nel rispetto dei	
principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e	
nazionale, delle disposizioni previste dalla contrattazione	
collettiva in materia di riassorbimento del personale	
dell'impresa uscente;	
l) che si è provveduto alla verifica del possesso dei	
requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo alla	
società e che tale verifica ha avuto esito positivo;	
m) che pertanto si rende necessario addivenire alla stipula	
del presente atto;	
n) che la presente Convenzione e i singoli ordinativi di	
fornitura non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo	
quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006;	
n) che è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a	
terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione	

da parte dell'Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto	
dall'art. 117 del Codice;	
o) che la rappresentanza legale e la firma dell'ATI composto	
dalle società "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	
ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S. COOP. P.A, ALARM SYSTEM S.R.L.,	
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA, SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA	
NUORESE SOC. COOP. A R.L., SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETÀ	
CONSORTILE PER AZIONI IN BREVE SGS S.C.P.A., ISTITUTO DI	
VIGILANZA VIGILPOL - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., ITALPOL	
VIGILANZA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" per l'atto in	
oggetto spettano al procuratore speciale, signor Satta Gavino,	
come da me Ufficiale rogante verificato;	
o) che la Regione ha consultato la Banca Dati Nazionale	
Antimafia B.D.N.A. ai fini della richiesta di nulla osta ex	
articolo 91 del D.Lgs 159/2011, che quanto le società SOCIETA'	
COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L.,	
ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. e	
SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE	
SICURITALIA SF - S.C. (consorziata esecutrice) (protocollo	
Ministero dell'Interno PR_NUUTG_Ingresso_0014684_20170406,	
PR_SSUTG_Ingresso_0039078_20170503 e	
PR_COUTG_Ingresso_0009439_20170427), la B.D.N.A. ha comunicato	
l'insussistenza di cause interdittive, che quanto la società	
SGS S.C.P.A. e ITALPOL VIGILANZA SOCIETA' A RESPONSABILITA'	
LIMITATA (protocollo Ministero dell'Interno	

PR_CO_LEUTG_Ingresso_ 0006308_20170316 e	
PR_RMUTG_Ingresso_0143001_20170419) le richieste risultano	
ancora in lavorazione come si evince dai documenti informatici	
in formato pdf estratti dal sito della medesima autorità, che	
quanto le società VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA, COOPSERVICE S.	
COOP. P.A e ALARM SYSTEM S.R.L. risultano iscritte nella White	
List ex DL n. 90 in data 24 giugno 2014, convertito in legge	
114/2014 (art. 29) rispettivamente della Prefettura di Como,	
Reggio Emilia e Cagliari Ufficio Antimafia, come si evince dai	
documenti informatici in formato pdf estratti dal sito web	
della B.D.N.A. e delle medesime prefetture e, essendo decorso	
il termine di cui all'articolo 92 del predetto D.Lgs, si	
procede alla stipulazione del presente contratto	
sottoponendolo a condizione risolutiva nel caso in cui	
intervenga informazione interdittiva antimafia a carico	
dell'Appaltatore.	
Detta documentazione in copia, si allega al presente atto	
sotto la lettera "C";	
m) che le suddette imprese mandataria e mandante hanno	
dichiarato con le modalità e le prescrizioni di cui	
all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e	
successive modifiche ed integrazioni di voler subappaltare i	
servizi in oggetto nei limiti del 30% (trenta per cento) e	
tutto nei termini di legge;	
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale	

del presente atto, le parti, come sopra costituite, mentre	
confermano gli atti, i documenti e le operazioni richiamati	
nella precedente narrativa che forma parte integrante della	
presente Convenzione Quadro, convengono e stipulano quanto	
segue:	
VALIDITA' DELLE PREMESSE	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della	
presente Convenzione Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di	
patto.	
Articolo 1 - Definizioni	
Ai fini della presente Convenzione Quadro s'intende per:	
- Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,	
servizi e forniture D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive	
modifiche ed integrazioni;	
- Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed	
attuazione emanato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e	
successive modifiche ed integrazioni;	
- Convenzione Quadro: (in breve Convenzione) il presente atto	
compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi	
richiamati;	
- Amministrazioni: le amministrazioni del territorio regionale	
presso le quali l'Appaltatore si impegna a fornire i servizi	
richiesti;	
- Aggiudicatario: l'Impresa, l'Associazione temporanea di	
imprese o il Consorzio aggiudicatari della procedura di	
10	

affidamento della Convenzione con cui sarà sottoscritta la	
Convenzione medesima;	
- Appaltatore: aggiudicatario della Convenzione dal momento in	
cui gli viene assegnato ed esegue i relativi Ordinativi di	
fornitura;	
- Ordinativo di fornitura (i.e. contratto): il documento,	
disponibile sul portale nella sezione convenzioni, con il	
quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i	
servizi oggetto della Convenzione, impegnando l'Appaltatore	
all'esecuzione della prestazione richiesta;	
- Punto ordinante: gli uffici e, per essi, le persone fisiche	
delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli Ordinativi	
di fornitura;	
- Sito: lo spazio web sul portale internet all'indirizzo	
http://www.sardegnacat.it, dedicato e gestito dalla Regione -	
Servizio della Centrale regionale di committenza-, contenente	
un'area riservata alle convenzioni stipulate.	
- Importo massimo spendibile della Convenzione: l'importo di	
aggiudicazione di ciascun lotto di riferimento;	
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
1. L'erogazione dei servizi, oggetto della presente	
Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata	
nell'ordine:	
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi	
richiamati, in particolare dal capitolato tecnico,	
11	

dall'offerta economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono	
la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti	
con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;	
- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni	
riportati sul Sito di cui l'Appaltatore dichiara di avere	
esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente	
allegati, fanno parte del presente atto;	
- dalle disposizioni di cui al Codice e al Regolamento, dal	
Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in vigore in	
materia di contratti di diritto privato e comunque dalle norme	
di settore in materia di appalti pubblici;	
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto	
nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato	
nell'offerta economica e le allegate schede tecniche, prevarrà	
quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto	
comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio	
della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle	
contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.	
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o	
abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere	
cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in	
vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche	
ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi	
migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a	

promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere	
o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.	
4. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le	
leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle	
che potessero essere emanate in corso della Convenzione	
Quadro.	
Articolo 3 - Documenti contrattuali	
1. La Convenzione viene affidata sotto l'osservanza delle	
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e	
risultanti dal presente atto, allegati compresi.	
2. Fanno parte integrante e sostanziale della Convenzione	
anche qualora non siano qui allegati:	
- il Disciplinare di Gara;	
- il Capitolato Tecnico;	
- l' Offerta Economica , (di seguito, per brevità, Offerta) che,	
in copia, si allega al presente atto sotto la lettera " D ";	
- l'Offerta Tecnica;	
- lo Schema di Convenzione;	
3. Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun	
contratto, anche se non materialmente e fisicamente allegati	
al medesimo:	
- la Convenzione Quadro;	
- il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze	
in breve D.U.V.R.I. di cui all'articolo 26 commi 3 e 3 bis del	
decreto legislativo 81/2008, che si allega al presente atto	

sotto la lettera "E";	
- il Patto di integrità;	
Articolo 4 - Oggetto e ammontare della Convenzione Quadro	
1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e	
contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed	
esecuzione del contratto per l'affidamento del Lotto n. 3	
"servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri	
servizi negli immobili delle Amministrazioni presenti nella	
Regione Autonoma della Sardegna", come meglio precisato nel	
Capitolato tecnico.	
2. Con la Convenzione, l'Appaltatore si obbliga	
irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni alla	
fornitura dei servizi oggetto del presente atto, con le	
caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare	
tutti i servizi connessi, secondo le modalità indicate nel	
capitolato tecnico, e nell'Offerta tecnica, nella misura	
richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante gli	
Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'Importo	
massimo spendibile, pari a euro 11.817.714,50	
(undicimilioniottocentodiciassettemilasettecentoquattordici	
virgola cinquanta) iva esclusa. L'Aggiudicatario, altresì, ha	
indicato nella propria offerta economica l'incidenza degli	
oneri da rischio specifico, pari a euro 106.359,43	
(centoseimilatrecentocinquantanove virgola quarantatre);	
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura le	
14	

Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per	
l'affidamento dei servizi oggetto di gara, della durata di 36	
(trentasei) mesi.	
4. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di	
fornitura secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del	
Regolamento.	
5. La Regione si riserva la facoltà di richiedere	
all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente atto,	
l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore	
per le forniture e servizi in favore della Pubblica	
Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini	
stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui	
prima del decorso del termine di durata della presente	
Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui	
al precedente comma 2, la Regione potrà richiedere	
all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente atto,	
una variazione nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del	
Regolamento.	
Articolo 5 -Utilizzo della Convenzione	
1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al	
sistema del Punto ordinante.	
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante	
l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti	
ordinanti ed inviati all'Appaltatore che dovrà comunicare la	
ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di	
15	

cui al successivo articolo "Modalità e tempi di conclusione	
dei contratti".	
3. È a carico dell'Appaltatore ogni onere e rischio di	
controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la	
Convenzione; qualora l'Appaltatore dia esecuzione a Ordinativi	
di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare	
la presente Convenzione, le forniture di servizi oggetto di	
tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo	
spendibile oggetto della Convenzione stessa.	
Articolo 6 -Modalità e tempi di conclusione dei contratti	
1. In considerazione degli obblighi assunti	
dall'Aggiudicatario in forza della Convenzione, i singoli	
contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono	
con la semplice ricezione da parte dell'Appaltatore dei	
relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse	
Amministrazioni.	
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati	
digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente	
tramite la piattaforma SardegnaCAT. L'Appaltatore non può dare	
seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità	
alternative a quella descritta nel presente comma.	
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo	
all'Ordinativo di fornitura. L'Appaltatore è tenuto, entro 2	
(due) giorni lavorativi, a dare riscontro alle	
Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di	
16	

fornitura ricevuto.	
4. L'attivazione dei servizi è disciplinata al paragrafo 1 del	
Capitolato tecnico;	
5. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei	
servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in	
parte, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto tale	
impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni	
lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In	
tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto	
o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella	
presente Convenzione.	
Articolo 7 -Durata	
1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui	
1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi	
all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi	
all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una	
all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua	
all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.	
all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. 2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta	
all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. 2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dalla Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi,	
all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. 2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dalla Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non	
all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. 2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dalla Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al	
all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. 2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dalla Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del	
all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. 2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dalla Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.	
all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. 2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dalla Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo. 3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata,	

spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2,	
eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, la	
Convenzione verrà considerata conclusa.	
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il	
periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla	
Convenzione, per emettere ordinativi di fornitura.	
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti	
dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di fornitura	
avranno una durata massima corrispondente a 36 (trentasei)	
mesi a decorrere dalla data di stipula della Convenzione.	
6. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.	_
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della	
Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di fornitura,	
l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima	_
collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita	
la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli	
stessi vengano successivamente affidati a ditte diverse dal	
medesimo Appaltatore.	
Articolo 8 -Condizioni della fornitura e limitazione di	
responsabilità	
1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con	
il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri,	
le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività	
e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni	
attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli	
18	

stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo	
adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle	
relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di	
missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.	
2. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le	
prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme	
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e	
documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto	
della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di	
fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna	
Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente	
l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.	
3. L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione	
delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme	
e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore	
nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente	
alla stipula della Convenzione.	
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di	
osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se	
entrate in vigore successivamente alla stipula della	
Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore,	
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
contrattuale di cui oltre e l'Appaltatore non può, pertanto,	
 avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei	

confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, dalla	
Regione, per quanto di propria competenza, assumendosene il	
medesimo Appaltatore ogni relativa alea.	
5. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere	
indenne la Regione e le Amministrazioni da tutte le	
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme	
e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie	
vigenti.	
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle	
Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza	
interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono	
comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse.	
L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle	
prestazioni contrattuali, i locali delle medesime	
Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro	
destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi	
autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire	
le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei	
suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o	
interruzioni alla attività lavorativa in atto.	
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs.	
n. 81/2008, l'Amministrazione contraente presso cui deve	
essere eseguito l'Ordinativo di fornitura, prima dell'inizio	
dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare	
der rubgiir in ear or overge i apparto, or impegna au integrale	
	1

il D.U.V.R.I. predisposto dalla Regione, riferendolo ai rischi	
specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui	
l'Appaltatore è destinato ad operare, nonché alle misure di	
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria	
attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto	
documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo	
con l'Appaltatore, deve essere debitamente firmato per	
accettazione dall'Appaltatore medesimo, pena la nullità	
dell'Ordinativo di fornitura.	
8. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a	
qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui	
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere	
ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle	
Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.	
9. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione	
delle attività contrattuali, di personale specializzato che	
può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di	
tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e	
accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore	
verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.	
10. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione, nonché	
alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di	
procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni	
oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la	
JJ 11 11 12 12 12 13 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali	
verifiche.	
11. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata	
comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Regione,	
per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che	
abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla	
Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.	
12. Resta espressamente inteso che la Regione non può in	
nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle	
altre Amministrazioni.	
12. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere	
considerata responsabile unicamente e limitatamente per le	
obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da	
ciascuna emessi.	
Articolo 9 -Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore	
1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle	
altre parti della Convenzione, a:	
- garantire il servizio oggetto della Convenzione alle	
condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato	
tecnico e nel Piano dettagliato degli interventi;	
- garantire la continuità dei servizi presi in carico	
coordinandosi, tramite il Supervisore, con eventuali	
Appaltatori a cui è subentrato;	
- manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le	
Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva	
22	

competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in	
relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi	
oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di	
privativa vantati da terzi;	
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di	
regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;	
– erogare i servizi previsti nei Piani dettagliati degli	
interventi in conformità a quanto stabilito nella	
documentazione di gara con particolare riferimento al	
Capitolato tecnico, impiegando tutte le attrezzature ed il	
personale necessario per la loro realizzazione;	
- attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore degli	
immobili/e per non arrecare disturbo o intralcio al regolare	
funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di	
fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il	
Supervisore;	
- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità	
atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti,	
dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad	
evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o	
privati;	
- utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale	
abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di	
preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si	
impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al	
1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
	İ

proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività	
da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da	
adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela	
ambientale;	
- dotare le GPG delle uniformi di modello conforme a quello	
approvato dalle Autorità competenti, dei dispositivi di	
protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le	
attrezzature necessarie per comunicare con la Centrale	
Operativa;	
- garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale	
Operativa di cui dispone;	
- osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e	
Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di	
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a	
verificare che anche il personale rispetti integralmente le	
disposizioni di cui sopra;	
- comunicare alle singole Amministrazioni contraenti il	
nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di	
vigilanza armata e di portierato contestualmente all'invio del	
Piano Dettagliato degli Interventi;	
- controllare che il personale addetto mantenga un contegno	
decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile	
alla collaborazione. Allo stesso tempo l'Appaltatore assicura	
che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione	
apparedoniacare a arriero ar proprieta acir munimistrazione	
	1

(telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di	
maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per	
motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti.	
L'Appaltatore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il	
segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti	
l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;	
- essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il	
diritto di richiedere all'Appaltatore l'allontanamento di quel	
personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non	
ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo	
svolgimento delle attività;	
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie,	
comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire	
elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla	
sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla	
Regione di monitorare la conformità della prestazione dei	
servizi alle norme previste nella Convenzione e negli	
Ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di	
qualità predisposti;	
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della	
propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione	
della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando	
analiticamente le variazioni intervenute;	
- su richiesta scritta della Regione o delle singole	
Amministrazioni, l'Appaltatore dovrà presentare il libro	
	T. Control of the Con

matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione	
di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli	
obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente;	
- la medesima comunicherà, all'Appaltatore e se necessario	
all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e	
procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sul	
valore del canone mensile corrisposto ovvero alla sospensione	
del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme	
accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La	
detrazione del 20% (venti per cento) sarà applicata fino al	
momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato	
che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per	
tali detrazioni l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla	
richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del	
danno.	
2. L'Appaltatore si impegna a predisporre e trasmettere alla	
Centrale regionale di committenza in formato elettronico,	
tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle	
forniture secondo quanto previsto al successivo "Servizi	
connessi".	
Articolo 10 -Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli	
obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni	
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi	
compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la	
· ·	

disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio	
carico tutti i relativi oneri.	
2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei	
propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le	
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle	
risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro	
applicabili alla data di stipula della presente Convenzione	
alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,	
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed	
integrazioni.	
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad	
applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro	
scadenza e fino alla loro sostituzione.	
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di	
lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore	
anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni	
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità	
della presente Convenzione.	
5. L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti	
dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di	
cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli	
eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della	
Convenzione.	
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del	
Regolamento, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e	
27	

retributiva.	
Articolo 11 -Modalità e termini di esecuzione del servizio	
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei	
luoghi indicati dall'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga	
a prestare i servizi indicati in ciascun Piano dettagliato	
degli interventi sottoscritto dall'Amministrazione.	
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di	
ogni onere e spesa, nessuno escluso.	
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto	
l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto	
disciplinato nel Piano dettagliato degli interventi, salvo	
diverso accordo scritto intercorso tra l'Appaltatore e la	
singola Amministrazione contraente.	
4. L'Appaltatore deve erogare i servizi nel rispetto delle	
fasce orarie, percorsi, etc. indicate nel Piano dettagliato	
degli interventi pena l'applicazione delle penali di cui	
oltre.	
5. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto	
previsto al comma 4, l'Appaltatore sarà soggetto a	
contestazione da parte dell'Amministrazione contraente. La	
contestazione determina l'interruzione dei termini di	
pagamento del canone relativo all'immobile oggetto della	
contestazione stessa. L'Amministrazione, pertanto, può	
affidare il servizio oggetto dell'inadempimento ad altro	
operatore scelto sul libero mercato, addebitando	
28	

all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo.	
Articolo 12 -Clausola sociale	
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 69 del	
Codice, in merito alle procedure di cambio d'appalto, si	
applicano le disposizioni previste dalla contrattazione	
collettiva in materia di riassorbimento del personale. In	
particolare l'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti	
disposizioni:	
Per le GPG impiegate nell'appalto: si applicano le	
disposizioni contenute nel CCNL per dipendenti da Istituti e	
Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari;	
Per i prestatori diversi dalle GPG impiegati nel servizio: le	
parti dovranno applicare le procedure per il cambio d'appalto	
previste nei relativi Contratti Collettivi.	
L'Appaltatore, quindi, si impegna ad assumere gli stessi	
addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore	
uscente, compatibilmente con le mutate condizioni derivanti	
dall'espletamento del presente appalto, del contesto sociale e	
di mercato in cui si inseriscono, a condizione che il loro	
numero e la loro qualifica siano armonizzabili con	
l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore	
subentrante.	
Articolo 13 - Servizi connessi	
1. Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione,	
l'Appaltatore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui	
20	t .

costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per	
l'erogazione dei servizi. Tali servizi sono:	
- Servizio di reportistica: l'Appaltatore si impegna a	
predisporre e trasmettere, via Web o via e mail, alla Regione	
-Centrale regionale di committenza- un flusso informativo, su	
base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 (trenta)	
giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento,	
contenente al minimo le seguenti informazioni:	
a) copia del Piano dettagliato degli interventi sottoscritto	
con la Amministrazioni contraenti;	
b) nome dell'Amministrazione contraente;	
c) numero dell'Ordinativo di fornitura generato dal sistema;	
d) importo fatturato per singolo servizio;	
e) ogni altra informazione ritenuta di interesse.	
- Call Center: l'Aggiudicatario si impegna, alla stipula della	
Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono,	
un numero di fax e un indirizzo e-mail e una casella di posta	
certificata, attivi per tutto l'anno dal lunedì al venerdì,	
dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:	
a) giorni festivi;	
b) giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;	
c) seconda e terza settimana di agosto.	
2. Le Amministrazioni potranno rivolgersi all'Appaltatore per	
ottenere:	
- risposte ad eventuali richieste di informazioni sul	
30	

servizio;	
- risposte in merito all'attivazione del servizio e	
all'emissione dell'Ordinativo di fornitura;	
-inoltrare reclami.	
Articolo 14 -Corrispettivi	
1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla	
singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di fornitura	
sono calcolati sulla base dei prezzi e/o dei canoni unitari	
netti riferiti a ciascun servizio di cui all'offerta	
economica.	
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi	
prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento	
delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi	
sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi	
terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori	
non possono vantare alcun diritto nei confronti delle	
Amministrazioni contraenti.	
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore	
dall'esecuzione della Convenzione e dall'osservanza di leggi e	
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero	
emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati	
nel corrispettivo contrattuale.	
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a	
proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli,	
alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto,	
31	

fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto	
o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo	
rischio e/o alea.	
5. La Regione non può in nessun caso essere ritenuta	
responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni.	
Articolo 15 - Adeguamento dei prezzi	
1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per	
i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi	
i quali, su richiesta dell'Appaltatore, la Regione potrà	
procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2.	
Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito	
della Regione - https://www.sardegnacat.it - entro 7 (sette)	
giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere	
dall'avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non ancora	
stipulati.	
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in	
aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio	
tra la Regione -Centrale regionale di committenza- ed	
l'Appaltatore, nei termini di cui all'art. 7 del Codice; si	
procederà, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta	
sulla base dei dati di cui all'art. 7 comma 4 lett. c) e comma	
5 dello stesso Codice.	
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui al	
citato art. 7, il parametro di riferimento sarà la variazione	
media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per	
20	

famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi	
(indice F.O.I).	
Articolo 16 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei	
flussi finanziari	
1. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare la fatturazione	
secondo le modalità e nel rispetto dei tempi di seguito	
precisati.	
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente	
articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente in	
favore dell'Appaltatore, sulla base delle fatture emesse da	
quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla	
normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dalla	
presente Convenzione.	
3. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore deve indicare il	
riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo	
di fornitura incluso il CIG, e alle prestazioni cui si	
riferisce e relativi prezzi e deve essere intestata e spedita	
all'Amministrazione in forma elettronica ai sensi del D.M. 55	
del 3 aprile 2013.	
4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,5 % (zero	
virgola cinque per cento) sull'importo netto dovuto di cui	
all'art. 4 comma 3 del Regolamento, riporterà solamente	
l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun	
arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata	
dall'Amministrazione solo al termine del contratto e previa	
33	
$_{i}$	T. Control of the Con

acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.	
Si ricorda che la ritenuta dello 0,5 % (zero virgola cinque	
per cento) deve essere calcolata e applicata sull'importo	
imponibile nel casi di fatturazione di servizi.	
5. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare	
con l'Appaltatore ulteriori indicazioni da inserire in fattura	
per agevolare le attività di verifica e controllo.	
6. L'Appaltatore si obbliga a presentare un rendiconto mensile	
di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento.	
Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione al fine di autorizzare l'emissione della	
relativa fattura, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento	
dello stesso. Qualora il Direttore dell'esecuzione lo	
ritenesse necessario, può richiedere all'Appaltatore	
l'integrazione della documentazione. L'Appaltatore sarà tenuto	
a soddisfare la richiesta del Direttore dell'esecuzione che	
deve approvare il rendiconto entro 5 (cinque) giorni dal	
ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura	
potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e	
determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".	
7. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.	
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi	
compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere i servizi e, comunque,	
una delle attività previste nella presente Convenzione, nei	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

singoli Ordinativi di fornitura. Qualora l'Appaltatore si	
rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di	
fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto	
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi	
tramite PEC dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla	
Regione.	
9. Tutti i pagamenti derivanti dal presente contratto saranno	
effettuati mediante bonifico bancario sui conti corrente	
dedicati intrattenuti dall'Appaltatore quanto alla società:	
- COOPSERVICE S. COOP. P.A presso:	
Unipol Banca S.p.A, codice IBAN IT 19 X 03127 12803	
00000001014, con la precisazione che le persone delegate ad	
operare sul conto sono i signori Olivi Roberto nato a Reggio	
Emilia il 24 marzo 1961 codice fiscale LVO RRT 61C24 H223D;	
Anceschi Emil nato a Scandiano il 18 maggio 1975 codice	
fiscale NCS MLE 75E18 I496Q; Grassi Andrea, nato a Reggio	
Emilia, il 10 marzo 1961 codice fiscale GRS NDR 61C10 H223V;	
Cattini Andrea Reggio Emilia il 29 agosto 1970 codice fiscale	
CTT NDR 70M29 H223Y.	
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., codice IBAN IT 65 F 01030	
12802 000000699620;	
Intesa SanPaolo S.p.A., codice IBAN IT 68 B 03069 12808	
00000002830;	
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., codice IBAN IT 22 I 01005	
12800 000000220346;	

Cassa risparmio Genova S.p.A., codice IBAN IT 07 F 06175 12803	
00000197420;	
Cassa risparmio Bologna S.p.A., codice IBAN IT 52 G 06385	
12801 100000002557;	
Credito Emiliano S.p.A., codice IBAN IT 60 I 03032 12800	
010000024053;	
Cassa risparmio Parma Piacenza S.p.A., codice IBAN IT 55 J	
06230 12800 000002764628;	
Banca popolare di Milano S.p.A., codice IBAN IT 09 E 05584	
12800 00000001476;	
Banco BPM S.p.A, codice IBAN IT 04 D 05034 12800 00000001054;	
Banca popolare Emilia Romagna S.p.A., codice IBAN IT 47 C	
05387 12800 00000000471;	
Unicredit Banca S.p.A., codice IBAN IT 80 P 02008 12926	
000005037129;	
Unipol Banca S.p.A., codice IBAN IT 19 X 03127 12803	
0000001014;	
Banco Posta S.p.A., codice IBAN IT 75 P 07601 12800	
000010675429;	
Banco di Sardegna S.p.A., codice IBAN IT 54 E 01015 17200	
00000015010;	
Emil Banca - Credito Cooperativo, codice IBAN IT 54 D 07072	
12803 071250108948;	
Unione di Banche Italiane S.p.A., codice IBAN IT 97 M 03111	
12800 00000001128;	
36	
J U	

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., codice IBAN IT 96 R	
06155 12800 00000001749;	
Nuova banca delle Marche S.p.A., IT 04 V 06055 12800	
00000001188;	
con la precisazione che le persone delegate ad operare sui	
conti oltre ai predetti signori Olivi Roberto, Anceschi Emil,	
Grassi Andrea e Cattini Andrea sono i signori D'angelo	
Giuseppe, nato a Palermo il 9 maggio 1954 codice fiscale DNG	
GPP 54E09 G273B; Compagnone Marika, nata a Modena il 14 luglio	
1975, codice fiscale CMP MMR 75L54 F257J; Sgarzi Davide, nato	
a Bologna il 28 maggio 1968, codice fiscale SGR DVD 68E28	
A944Z; Satta Gavino, nato a Uri il 26 luglio 1961, codice	
fiscale STT GVN 61L26 L503M; Tondolo Marzia, nata a Udine il	
25 aprile 1963, codice fiscale TND MRZ 63D65 L483C; Pettinari	
Carlo, nato a Macerata il 24 agosto 1966, codice fiscale PTT	
CRL 66M24 E783N; Forlivesi Andrea, nato a Alfonsine il 30	
aprile 1969, codice fiscale FRL NDR 69D30 A191L; Accardi	
Giuseppe, nato a Palermo l'8 luglio 1972, codice fiscale CCR	
GPP 72L08 B556L.	
- ALARM SYSTEM S.R.L., presso:	
Banco di Sardegna S.p.A., codice IBAN IT 18 S 01015 04811	
00000018323;	
Banca Unicredit S.p.A., codice IBAN IT 13 J 02008 04809	
000110079884, con la precisazione che le persone delegate ad	
operare sui conti sono i signori Cossu Vincenzo, nato a Quartu	

Sant'Elena il 29 gennaio 1966, codice fiscale CSS VCN 66A29	
H118Q; Zedda Efisio, nato a Sassari il 26 settembre 1952,	
codice fiscale ZDD FSE 52P26 I452M.	
- VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA, presso:	
Credito Valtellinese S.p.A., codice IBAN IT 77 X 05216 10100	
000000832029, con la precisazione che le persone delegate ad	
operare sul conto sono i signori Mura Fabio, nato a Saronno il	
15 dicembre 1959, codice fiscale MRU FBA 59T15 I441X; Mura	
Marco, nato a Como l'11 giugno 1961, codice fiscale MRU MRC	
61H11 C933K.	
- SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L., presso:	
Banca Unicredit S.p.A., codice IBAN IT 05 F 02008 17302	
000104749814 con la precisazione che le persone delegate ad	
operare sul conto sono i signori Chisu Luigi, nato a Nuoro il	
13 novembre 1953, codice fiscale CHS LGU 53S13 F979E; Tolu	
Battista, nato a Fonni il 25 novembre 1955, codice fiscale TLO	
BTS 55S25 D665V.	
- SGS S.C.P.A., presso Banca Intesa SanPaolo S.p.A., codice	
IBAN IT77 Q 03069 10910 100000006105, con la precisazione che	
le persone delegate ad operare sui conti sono i signori	
Minazzato Lorenzo, nato a Camposampiero il 7 settembre 1968,	
codice fiscale MNZ LNZ 68P07 B563Y; Caimi Silvano nato a Como	
il 18 maggio 1972, codice fiscale CMA SVN 72E18 C933K.	
- ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL - SOCIETA' COOPERATIVA A	

R.L., presso:	
Banca Intesa SanPaolo S.p.A., codice IBAN IT 68 X 03069 17237	
100000012849, con la precisazione che la persona delegata ad	
operare sul conto è il signor Puggioni Giovanni, nato a	
Ploaghe il 2 febbraio 1958, codice fiscale PGG GNN 58B02	
G740N.	
- ITALPOL VIGILANZA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
presso:	
Banca Intesa SanPaolo S.p.A., codice IBAN IT 28 E 03069 03301	
10000000513;	
Banca BNL gruppo BNP Paribas S.p.A., codice IBAN IT 62 R 01005	
03339 00000000356;	
Banca Popolare S.p.A., codice IBAN IT 12N 05034 03204	
00000020680;	
Unicredit Corporate, codice IBAN IT 59 T 02008 05360	
000500022290;	
Banca Monte dei Paschi di Siena, codice IBAN IT 64 D 01030	
03203 000001441635, con la precisazione che le persone	
delegate ad operare sui conti sono i signori Gravina	
Francesco, nato a Roma il 23 dicembre 1961, codice fiscale GRV	
FNC 61T23 H501Y; Gravina Giulio, nato a Roma il 25 febbraio	
1970, codice fiscale GRV GLI 70B25 H501I.	
Le eventuali comunicazioni di modifica del predetto conto	
corrente, dovranno essere effettuate mediante posta	
elettronica certificata da inoltrarsi alla Regione indirizzo	
20	

PEC centraledicommittenza@pec.regione.sardegna.it;	
Il mancato puntuale rispetto di tali modalità di comunicazione	
o l'inesatta indicazione dei nuovi riferimenti bancari esonera	
la Regione da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale	
inesatta effettuazione dei suddetti pagamenti.	
L'Appaltatore dichiara espressamente di assumere gli obblighi	
di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 di	
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente	
Convenzione.	
Ai sensi della norma sopracitata la presente Convenzione e gli	
Ordinativi di fornitura saranno risolti di diritto	
nell'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dalla	
stessa norma.	
L'Appaltatore prende altresì atto che, ai sensi del più volte	
citato articolo 3 della legge 136/2010, è tenuto al rispetto	
della predetta normativa nei suoi rapporti con subappaltatori	
e con subcontraenti, i quali, a pena di nullità del relativo	
contratto, dovranno assumere gli obblighi di tracciabilità	
previsti dalla legge succitata.	
L'Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha	
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli	
obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata	
comunicazione alla Amministrazione contraente e alla	
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia	
ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale	

Co	omunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla	
Re	egione -Centrale regionale di committenza	
Pi	rende, infine, atto che la Regione ha diritto di verificare	
i	l rispetto di tale normativa nei contratti di subappalto ed	
iı	n qualsiasi sub contratto avente origine dal presente atto.	
	Articolo 17 - Trasparenza	
L	'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:	
_	dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di	
te	erzi per la conclusione della presente Convenzione;	
	dichiara di non aver corrisposto né promesso di	
Co	orrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi	
CO	omprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o	
a	ltra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
V	olte a facilitare la conclusione della presente Convenzione;	
_	si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme	
d	i danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a	
re	endere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della	
pı	resente Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti,	
ne	é a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
Qı	ualora non risulti conforme al vero anche una sola delle	
d:	ichiarazioni predette, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli	
ir	mpegni e gli obblighi assunti per tutta la durata della	
pı	resente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto	
a	i sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per	
fa	atto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto	

al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
Articolo 18 - Penali	
1. La Regione e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà	
di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano	
opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante	
l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che	
da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate	
tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di	
controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando	
tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore gli	
inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.	
2. Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Appaltatore	
nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione	
e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione	
contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito,	
regolarmente contestate, la Regione e le Amministrazioni	
contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al	
presente articolo.	
3. In applicazione del comma 3 dell'art. 145 e dell'art. 298	
del Regolamento le penali applicate saranno stabilite in	
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille (zero virgola	
tre per mille) e l'1 per mille (uno per mille), come di	
seguito riportato, comunque complessivamente non superiore al	
10% (dieci per cento), da determinare in relazione all'entità	
delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.	
42	

4. Le penalità minime che la Regione e le Amministrazioni	
contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:	
a) quanto alle Amministrazioni contraenti:	
- per ogni inadempienza relativa al servizio di vigilanza	
armata una penale pari all'1% (un per mille) dell'importo	
dell'Ordinativo di fornitura.	
- per ogni inadempienza relativa al servizio di portierato una	
penale pari all'1% per mille (un per mille) dell'importo	
dell'Ordinativo di fornitura.	
- per ogni inadempienza relativa al servizio di trasporto	
valori una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille)	
dell'importo dell'Ordinativo di fornitura;	
- per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile	
all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso	
fortuito, rispetto alle frequenze descritte nel Capitolato	
tecnico per il servizio di manutenzione ordinaria agli	
impianti di sicurezza, una penale pari allo 0,3‰ (zero tre per	
mille) dell'importo dell'Ordinativo di fornitura.	
- per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione	
contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto	
ai termini stabiliti per l'intervento del personale tecnico in	
caso di richiesta di manutenzione straordinaria una penale	
pari a 20,00 (venti) euro fino al valore massimo dello 0,5%	
(zero virgola cinque per mille) dell'importo dell'Ordinativo	
di fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno	
42	

all'Appaltatore la suddetta penale sino al momento in cui sarà	
effettuato l'intervento.	
b) quanto alla Regione:	
- per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto	
per l'effettuazione del sopralluogo e per la consegna del	
Piano dettagliato degli interventi, la Regione su	
comunicazione delle singole Amministrazioni, applicherà una	
penale pari a 1% (un per mille) dell'importo dell'Ordinativo	
di fornitura.	
- per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine	
stabilito per la consegna della reportistica una penale pari	
allo 0,5% (zero virgola cinque per mille) dell'importo	
dell'Ordinativo di fornitura.	
- in caso di reiterati inadempimenti dell'Appaltatore,	
segnalati dalle Amministrazioni contraenti dallo 0,3% (zero	
virgola tre per mille) all'1% (un per mille) del valore della	
Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla	
risoluzione della Convenzione.	
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui	
l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche	
solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella	
presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi	
le Amministrazioni contraenti, ovvero la Regione, applicano	
all'impresa le penali di cui ai precedenti commi sino al	
momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo	

effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto	
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.	
6. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione contraente	
potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza	
della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del	
proprio Ordinativo di fornitura; mentre la Regione potrà	
applicare penali sino a concorrenza della misura massima del	
10% (dieci per cento) del valore complessivo della	
Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole	
Amministrazioni contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi,	
il risarcimento dei maggiori danni.	
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi,	
verranno contestati per iscritto all'Appaltatore;	
l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le	
proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla	
stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano	
essere accolte, ad insindacabile giudizio delle	
Amministrazioni contraenti che avranno richiesto	
l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi	
sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine	
indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come	
sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al	
presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore	

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
della medesima penale.	
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo	
massimo della penale superiore all'importo sopra previsto	
comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di	
fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso	
la Regione e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di	
ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una	
penale equivalente, nonché di procedere nei confronti	
dell'impresa per il risarcimento del danno.	
Articolo 19 -Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione	
definitiva	
QEIIIIILIVA	
1. A garanzia degli impegni assunti con la presente	
1. A garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con	
<u> </u>	
Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con	
Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura,	
Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante	
Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria della Compagnia di assicurazione	
Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria della Compagnia di assicurazione "CBLinsurance", n. 1/2599/96/155305288 rilasciata in data 23	
Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria della Compagnia di assicurazione "CBLinsurance", n. 1/2599/96/155305288 rilasciata in data 23 ottobre 2017, per l'importo di euro 1.299.948,70 (unmilioneduecentonovantanovemilanovecentoquarantotto virgola	
Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria della Compagnia di assicurazione "CBLinsurance", n. 1/2599/96/155305288 rilasciata in data 23 ottobre 2017, per l'importo di euro 1.299.948,70 (unmilioneduecentonovantanovemilanovecentoquarantotto virgola settanta), con autentica della Dr.ssa Mariangela Pasquini,	
Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria della Compagnia di assicurazione "CBLinsurance", n. 1/2599/96/155305288 rilasciata in data 23 ottobre 2017, per l'importo di euro 1.299.948,70 (unmilioneduecentonovantanovemilanovecentoquarantotto virgola settanta), con autentica della Dr.ssa Mariangela Pasquini, notaio in Roma, in data 2 novembre 2017, ai sensi dell'art.	
Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria della Compagnia di assicurazione "CBLinsurance", n. 1/2599/96/155305288 rilasciata in data 23 ottobre 2017, per l'importo di euro 1.299.948,70 (unmilioneduecentonovantanovemilanovecentoquarantotto virgola settanta), con autentica della Dr.ssa Mariangela Pasquini, notaio in Roma, in data 2 novembre 2017, ai sensi dell'art.	
Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria della Compagnia di assicurazione "CBLinsurance", n. 1/2599/96/155305288 rilasciata in data 23 ottobre 2017, per l'importo di euro 1.299.948,70 (unmilioneduecentonovantanovemilanovecentoquarantotto virgola settanta), con autentica della Dr.ssa Mariangela Pasquini, notaio in Roma, in data 2 novembre 2017, ai sensi dell'art.	

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della	
Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da	
essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva	
viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli	
Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole	
Amministrazioni.	
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli	
accessori del debito principale ed è prestata a garanzia	
dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni	
dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti	
dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei	
singoli Ordinativi di fornitura ricevuti.	
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli	
obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a	
fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e,	
pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni	
contraenti/la Regione, fermo restando quanto previsto nel	
precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi	
direttamente sulla cauzione.	
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli	
Ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed	
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti	
Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà	
svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle	
Amministrazioni contraenti/Regione, per quanto di ragione,	
47	

	assicurativa	
	1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per	
	infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o	
	di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle	
	Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi	
	oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura,	
	ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di	
	terzi.	
	2. L'Appaltatore ha presentato la polizza di assicurazione	
	numero 1/2586/60/600000 della Società "UnipolSai", emessa in	
	data 25 ottobre 2016, con un massimale per la responsabilità	
	civile di euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero	
	zero), per ogni sinistro;	
	Detta polizza, che in copia, si allega sotto la lettera "G" è	
	stata stipulata a copertura della responsabilità civile a	
	copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le	
	attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di	
	fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le	
	Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e	
	collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno	
	l'Appaltatore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti,	
	ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi	
	nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione	
I	49	

ed ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta inteso che	
l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza	
assicurativa di cui al presente articolo è condizione	
essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	
qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi	
momento la copertura assicurativa di cui si tratta la	
Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve	
di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata	
a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del	
maggior danno subito.	
Articolo 21 - Proprietà dei prodotti	
Con riferimento a ciascun Ordinativo di fornitura,	
l'Amministrazione acquisisce la proprietà degli eventuali	
impianti acquistati a partire dalla data di consegna di cui al	
Capitolato tecnico; prima di tale data tutti i rischi di	
perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il	
trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a	
carico dell'Appaltatore, salva la responsabilità	
dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni	
sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.	
Articolo 22 -Riservatezza	
1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e	
le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le	
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso	
e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e	

in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a	
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente	
necessari all'esecuzione della Convenzione.	
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì,	
relativamente a tutto la documentazione originaria o	
predisposta in esecuzione della Convenzione.	
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o	
divengano di pubblico dominio.	
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da	
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,	
nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza	
anzidetti.	
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la	
Regione nonché le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di	
dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione e	
i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che	
l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne	
dovessero derivare.	
6. L'Appaltatore può citare i termini essenziali della	
Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la	
partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti,	
previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei	
contenuti di detta citazione.	
7. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto	

106/0000	
previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di	
attuazione in materia di riservatezza.	
Articolo 23 - Risoluzione	
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei	
contratti di fornitura e della presente Convenzione, le	
Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456	
Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi	
all'Appaltatore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento	
delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel	
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella	
Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.	
2. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo	
degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si	
protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20	
(venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante	
comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento,	
dall'Amministrazione contraente e/o dalla Regione, per quanto	
di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà	
di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di	
fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la	
cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di	
procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento	
del maggior danno.	
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione	
-	
	İ

previste dagli art 135 e seguenti del Codice l'Amministrazione	
contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456	
Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi	
all'Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare	
alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di	
fornitura nei seguenti casi:	
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili	
all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di	
contestazione ufficiale;	
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto	
e dei crediti;	
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa	
entro il termine di cui all'articolo "Garanzia fideiussoria a	
titolo di cauzione definitiva";	
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di	
ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo	
"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di	
autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le	
Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali	
e diritti d'autore";	
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita	
dall'articolo "Penali";	
- nei casi previsti dall'articolo "Fatturazione, pagamenti e	
tracciabilità dei flussi finanziari";	

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";	
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";	
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";	
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente	
risultino positivi;	
- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità	
contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte	
consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del	
Regolamento;	
- in caso di revoca della licenza per l'esercizio dei servizi	
di vigilanza armata.	
4. La Regione, può risolvere di diritto ai sensi dell'art.	
1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi	
all'Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare	
alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti	
casi:	
- accertamento della non veridicità del contenuto delle	
dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della	
procedura di gara di cui alle premesse;	
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente	
risultino positivi;	
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa	
entro il termine di cui all'articolo "Garanzia fideiussoria a	
titolo di cauzione definitiva";	
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della	
54	

Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità	
civile e polizza assicurativa";	
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di	
autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le	
Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali	
e diritti d'autore";	
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita	
dall'articolo "Penali";	
- nei casi previsti dall'articolo "Fatturazione, pagamenti e	
tracciabilità dei flussi finanziari";	
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano	
risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei	
precedenti comma 1 e 2;	
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";	
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";	
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";	
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed	
autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in	
parte.	
- in caso di revoca della licenza per l'esercizio dei servizi	
di vigilanza armata.	
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione	
dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in	
cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In	
tal caso l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere	

ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei	
servizi in favore delle Amministrazioni.	
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o	
del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione e/o le	
Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata	
rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la	
parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli	
Ordinativo/i di fornitura risolto/i.	
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata	
una penale di equivalente importo, che sarà comunicata	
all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il	
diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della	
Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.	
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra	
possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di	
fornitura. In tal caso la Regione e/o le Amministrazioni per	
le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la	
Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.	
9. La Regione potrà procedere alla risoluzione della	
Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole	
Amministrazioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6,	
comma 8 del Regolamento, abbiano provveduto a risolvere il	
singolo Ordinativo ai sensi del comma 3 del predetto articolo	
ove il documento unico di regolarità contributiva	
dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive. A	

tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare,	
inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute	
risoluzioni alla Regione -Centrale regionale di committenza	
In tal caso, la Centrale regionale di committenza, fermi	
restando i casi di cui all'art. 140, del Codice, potrà	
interpellare operatori economici che hanno partecipato	
all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa	
graduatoria al fine di stipulare una nuova Convenzione.	
Articolo 24 - Recesso	
1. Le Amministrazioni contraenti e/o la Regione per quanto di	
proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di	
recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura	
e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi	
momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari,	
da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.	
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo	
meramente esemplificativo e non esaustivo:	
- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso	
ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile	
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i	
creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un	
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili	
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga	

incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;	
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per	
l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e,	
comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare	
di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato	
scelto l'Appaltatore medesimo;	
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il	
Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con	
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il	
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste	
dalla normativa antimafia;	
2. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni	
contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio	
bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal	
proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in	
ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni	
pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio	
bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per	
la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore	
durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi	
integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta	
causa di recesso.	
3. L'Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di	

carattere organizzativo interessanti la stessa	
Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della	
fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì	
recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo	
di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni	
solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.	
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Appaltatore ha	
diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché	
correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e	
le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per	
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di	
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo	
e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto	
dall'articolo 1671 Codice Civile.	
5. L'Amministrazione contraente può altresì recedere, per	
motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo	
Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi	
della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con	
un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da	
comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, purché tenga indenne	
lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni	
rese e del mancato guadagno.	
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso,	
l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali,	
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per	
The state of the s	

le Amministrazioni contraenti.	
Articolo 25 - Subappalto	
1. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero	
derivare alle Amministrazioni, alla Regione o a terzi per	
fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate	
l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto della presente	
Convenzione.	
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata	
della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i	
requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo	
svolgimento delle attività agli stessi affidate.	
3. Il subappalto è autorizzato dalla Regione. L'Appaltatore si	
impegna a depositare presso la Regione -Centrale regionale di	
committenza-, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio	
dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la	
copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista	
dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la	
dichiarazione attestante il possesso da parte del	
subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente	
normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso	
affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere	
inviata anche all'Amministrazione contraente. In caso di	
mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel	
termine previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto.	
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati	
60	

documenti nel termine previsto, la Regione procederà a	
richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta	
documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale,	
decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà	
autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il	
termine per la definizione del procedimento di autorizzazione	
del subappalto.	
5. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione della	
Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore	
alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e	
successive modificazioni.	
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli	
obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane	
l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione e/o	
delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva	
competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per	
la parte subappaltata.	
7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la	
Regione e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia	
pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al	
subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
8. Ai sensi dell'art 118, comma 4, del Codice l'Appaltatore	
deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli	
stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non	
superiore al 20% (venti per cento).	

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non	
può formare oggetto di ulteriore subappalto.	
10. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3,	
del Codice, a trasmettere all'Amministrazione contraente entro	
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato	
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative	
ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con	
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.	
11. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate	
del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente,	
l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento	
a favore dell'Appaltatore.	
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la	
preventiva approvazione, ed in ogni caso di inadempimento da	
parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti	
commi, la Regione potrà risolvere la Convenzione e le	
Amministrazioni contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto	
salvo il diritto al risarcimento del danno.	
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le	
disposizioni di cui all'art. 118 del Codice.	
Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore	
1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente	
all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o	
di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed	
in genere di privativa altrui.	

	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni	
(contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino	
(diritti su beni acquistati, l'Appaltatore si obbliga a	
I	manlevare e tenere indenne le Amministrazioni, assumendo a	
]	proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni	
7	verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle	
I	medesima Amministrazioni contraenti.	
;	3. Le Amministrazioni contraenti e la Regione si impegnano ad	
	informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative	
(giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa	
(congiunta, l'Appaltatore riconosce alle medesime	
Ī	Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio	
	legale di fiducia da affiancare al difensore scelto	
	dall'Appaltatore.	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui	
ć	al comma precedente tentata nei confronti delle	
i	Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il	
	diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa	
ć	azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la	
	risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva	
1	ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato,	
	detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	Articolo 27 - Responsabile del servizio	
	Il referente del servizio per conto dell'Appaltatore compete	
·	al signor Satta Gavino sopra meglio generalizzato, numero	

telefonico 3477533686, indirizzo e-mail	
gavino.satta@coopservice.it, il quale ha la responsabilità di	
rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore nei confronti	
delle Regione nonché di ciascuna Amministrazione contraente.	
Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico	
1. L'Appaltatore si impegna ad informare periodicamente e	
tempestivamente le Amministrazioni contraenti sulla evoluzione	
tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle	
conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture e	
alla prestazione dei servizi oggetto della medesima	
Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di	
aggiudicazione.	
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle	
modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere	
valutate opportune.	
Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti,	
in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in	
esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi	
reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste	
dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di	
protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative	
alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato	
previste dal Decreto medesimo.	
2. La Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza	
64	

ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari	
alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio	
dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni	
contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di	
spesa ottenibili.	
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla	
Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura,	
dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed	
alla trasmissione alla Regione -Centrale regionale di	
committenza-, da parte dell'Appaltatore, anche per via	
telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla	
fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità	
connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli	
Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei	
consumi e del controllo della spesa totale, nonché	
dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai	
principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono	
nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e	
seguenti del D.lgs. n. 196/2003.	
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i	
dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti	
e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta	
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e	
cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui	
all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.	
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente	
Convenzione, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di	
dati personali di cui la Regione risulta titolare,	
l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale	
Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti	
dell'art. 29 D.lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto	
previsto dal D.lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni	
conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
 nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e 	
preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a	
quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato;	
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di	
dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. n.	
196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative	
necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a	
conoscenza degli interessati;	
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri	
incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;	
- nel trasmettere alla Regione -Centrale regionale di	
committenza-, con la massima tempestività, le istanze	
dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt.	

7 e seguenti del Codice che necessitino di riscontro scritto,	
in modo da consentire alla Regione stessa di dare riscontro	
all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire	
altresì alla Regione tutta l'assistenza necessaria,	
nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette	
richieste;	
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati	
personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per	
il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando	
sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
- nel consentire alla Regione -Centrale regionale di	
committenza-, in quanto titolare del trattamento,	
l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto	
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati	
personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.	
Articolo 30 - Verifiche sull'esecuzione del contratto	
1. Anche ai sensi degli art. 312 del Regolamento,	
l'Appaltatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni e	
alla Regione -Centrale regionale di committenza-, per quanto	
di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e	
anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta	
esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di	
fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per	
consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni	
Transaction of the state of the	
67	

relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che	
dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.	
Articolo 31 - Procedura di affidamento in caso di fallimento	
dell'Appaltatore o in caso di risoluzione per inadempimento	
1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione	
della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per	
inadempimento del medesimo, si procede ex art. 140 del Codice.	
Articolo 32 - Elezione di domicilio e foro competente	
A tutti gli effetti di legge, l'Appaltatore elegge il suo	
domicilio legale come in comparsa.	
Foro esclusivo competente a conoscere delle controversie	
nascenti dalla presente Convenzione tra l'Appaltatore e la	
Regione, è quello di Cagliari.	
Foro esclusivo competente a conoscere delle controversie	
nascenti dai contratti tra l'Appaltatore e le Amministrazioni,	
sarà determinato in base alla normativa vigente.	
Articolo 33 Spese di contratto e trattamento fiscale	
Tutte le spese della presente Convenzione e degli Ordinativi	
di fornitura, propedeutiche, inerenti e conseguenti (imposte,	
tasse, diritti di segreteria, spese notarili, riproduzioni di	
atti ed elaborati grafici ecc.) sono a totale carico	
dell'Appaltatore.	
Ai fini fiscali, si precisa che i corrispettivi di cui al	
presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore	
aggiunto (IVA) e pertanto, ai sensi dell'articolo 40 del	
- 1,5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	
68	

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il contratto dovrà essere	
registrato con l'applicazione dell'imposta in misura fissa.	
Articolo 34-Clausola finale	
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della	
volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena	
conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato	
il contenuto, che dichiarano quindi di approvare	
specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,	
comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver	
luogo e non può essere provata che mediante atto scritto;	
inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle	
clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di	
fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi	
atti nel loro complesso.	
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di	
adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di	
fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni	
contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti	
loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di	
far valere nei limiti della prescrizione.	
Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i	
termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza	
esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi	
operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli	
Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi	

continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in	
caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione	
prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo	
diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata	
per iscritto.	
L'Appaltatore come sopra rappresentato, dichiara di avere	
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole	
contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi	
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile,	
dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi	
contenuti e di avere particolarmente considerato quanto	
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare	
dichiara di approvare espressamente le clausole e condizioni	
di seguito elencate:	
- Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile);	
- Articolo 4 (Oggetto e ammontare della Convenzione Quadro),	
- Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione);	
- Articolo 6 (Modalità e tempi di conclusione dei contratti);	
- Articolo 7 (Durata);	
- Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di	
responsabilità);	
- Articolo 9 (Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore);	
- Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);	
- Articolo 11 (Modalità di conclusione e termini di esecuzione	
del servizio);	

- Articolo 12 (Clausola sociale);	
- Articolo 14 (Corrispettivi);	
- Articolo 16 (Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei	
flussi finanziari);	
- Articolo 18 (Penali);	
- Articolo 19 (Garanzia fidiussoria a titolo di cauzione	
definitiva);	
- Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza	
assicurativa);	
- Articolo 22 (Riservatezza);	
- Articolo 23 (Risoluzione);	
- Articolo 24 (Recesso);	
- Articolo 25 (Subappalto);	
- Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore);	
- Articolo 27 (Responsabile dei servizi);	
- Articolo 28 (Aggiornamento tecnologico);	
- Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento);	
- Articolo 32(Elezione di domicilio e foro competente);	
- Articolo 33 (Spese di contratto e trattamento fiscale);	
- Articolo 35 (Clausola finale).	
Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando	
di averne avuto piena e preventiva conoscenza.	
Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto da	
me redatto su supporto informatico non modificabile, composto	
di settanta pagine su trentacinque mezzi fogli.	
71	

Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo	
personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a	
mia interpellanza lo dichiarano conforme a loro volontà e lo	
approvano e sottoscrivono in presenza di me Ufficiale Rogante,	
ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io	
Ufficiale Rogante, per averla verificata, la validità dei	
relativi certificati di firma, e nello specifico quanto alla	
Dr.ssa Cinzia Lilliu, mediante chiave pubblica contenuta nel	
certificato numero 294a57656c107c36bf4f537902dd07c8,	
rilasciato da ArubaPEC S.p.A., non revocato, e quanto al	
signor Gavino Satta mediante chiave pubblica contenuta nel	
certificato numero 46b1f45d451e0df9466670618ff68bd9 rilasciato	
da ArubaPEC S.p.A. non revocato, atto da me Ufficiale Rogante	
sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro presenza, con	
firma digitale, il tutto a norma di legge alle ore dodici e	
cinquanta minuti.	